



177

sportato al massimo per 25 anni.

Poiché la maggiorazione autorizzata con il D.M. 26 aprile 1945 non è dovuta, il premio annuo lordo si deduce dal premio annuo netto con la sola applicazione del diritto di contingenza, della tassa di assicurazione e I. G. E.

In caso di temporanea intransigibilità di corrispondere una rata di premio è concessa la sospensione del pagamento dei premi per un periodo di un anno. In tal caso il contratto verrà considerato, a tutti gli effetti, come se fosse stato stipulato un anno dopo l'effettiva data di decorrenza, in modo tale che la scadenza ustoria differita di un anno in confronto a quella ipotizzata. Peraltro la prima rata di premio che verrà corrisposta dopo la sospensione di pagamenti sarà diminuita di un importo pari all'interesse del 3.50% sul valore di riscatto della polizza all'epoca della sospensione stessa. Tale facilitazione potrà essere accordata al massimo due volte nell'intero periodo della durata contrattuale.

In deroga agli artt. 3 e 4 delle condizioni generali di polizza per le assicurazioni in